

CONSULTA REGIONALE DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

L.R. 16/2004 articoli 2, 3 e 4

La Regione FVG per perseguire degli obiettivi della Legge regionale 16/2004 ha istituito una Consulta regionale dei consumatori e degli utenti. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Regione all'inizio di ogni legislatura regionale e rimane in carica per tutta la durata della stessa. Di essa fanno parte:

- a)** l'Assessore regionale competente in materia, o suo delegato, che la presiede;
- b)** il dirigente del Servizio competente in materia di commercio;
- c)** un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni iscritte nell'Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale
- d)** un rappresentante designato congiuntamente dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione.

Possono essere invitati a partecipare alla Consulta anche i rappresentanti di enti e organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché esperti delle materie trattate.

La Consulta svolge le seguenti funzioni:

- a)** favorisce la soluzione stragiudiziale delle vertenze persegue il coordinamento e l'uniformità delle procedure di conciliazione presso gli enti camerali;
- b)** propone alla Giunta regionale iniziative a tutela di interessi collettivi o diffusi avanti alle autorità garanti o di vigilanza, anche regionali, nazionali o europee;
- c)** formula proposte e promuove l'effettuazione di indagini, studi, ricerche e iniziative finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, preferibilmente avvalendosi dell'Osservatorio dei prezzi e dei consumi di cui al successivo articolo 9 e degli enti camerali, oppure di centri e istituti specializzati, preferibilmente pubblici, mediante la stipula di apposite convenzioni con la Regione;
- d)** dispone indagini sull'andamento dei prezzi, dei prodotti e delle tariffe, preferibilmente avvalendosi dell'Osservatorio dei prezzi e dei consumi di cui al successivo articolo 9, e formula proposte per politiche antinflattive;
- e)** esprime pareri su atti di programmazione, progetti di legge o di regolamenti e su tutte le altre questioni che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
- f)** esprime pareri sui criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 6 alle associazioni dei consumatori, favorendo le programmazioni pluriennali e il coordinamento delle iniziative;
- g)** può stabilire rapporti di collaborazione con analoghi organismi regionali, nazionali e dell'Unione europea.

La Consulta ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di commercio e si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, delle strutture, del personale e dei mezzi messi a disposizione dalla Direzione medesima.

La Consulta, dispone inoltre di un regolamento per il suo funzionamento, approvato a maggioranza assoluta dai suoi componenti.